

ART. 59 DEL NUOVO CODICE SULLA DENUNCIA DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE

Il Ministero per i beni culturali ha diffuso oggi una nota con cui si chiarisce la portata dell'art. 59 del nuovo Codice dei beni culturali, che prevede la denuncia di trasferimento della detenzione di beni immobili di interesse culturale.

Tale questione aveva suscitato dubbi anche da parte delle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini che avevano trovato eco sugli organi di stampa. L'Ufficio legislativo del Ministero ha precisato che la novità del Codice riguarda il soggetto obbligato alla denuncia. Dal 1° maggio 2004 tale obbligo incombe sul "cedente la detenzione" e non più sul "detentore", come prevedeva il Testo unico n. 490/1999.

Quindi il conduttore-detentore di un immobile locato con un contratto in corso alla data del 1° maggio 2004, che abbia omissis di farne denuncia in violazione delle prescrizioni del Testo unico n. 490/1999, non è più tenuto a farla. Ora è il proprietario dell'immobile che deve denunciare ogni contratto che comporti la cessione della detenzione, quali, ad esempio, locazione, affitto, comodato, cessione in uso.

Il Ministero ribadisce che tale obbligo a carico del proprietario vale ovviamente solo per i contratti stipulati a partire dal 1° maggio 2004.